

marzo 1968

Bollettino

3

Ordine degli Avvocati e Procuratori - Bologna

marzo 1968

Bollettino

3

Ordine degli Avvocati e Procuratori - Bologna

Sommario

la nota del Presidente

l'attività del Consiglio

le assemblee degli iscritti:

assemblea ordinaria del 21-1-1968

assemblea straordinaria del 20-11-1967

una politica per la professione forense
dell'avv. Arrigo Gabellini

gli Avvocati ci scrivono

informazioni e cronache:

la visita all'Ordine forense di un eminente
giurista americano
del dott. proc. Aldo Frignani

previdenza e assistenza

norme di deontologia professionale

biblioteca

notiziario

Questo bollettino è pubblicato a cura del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Bologna, ed inviato a tutti gli iscritti all'albo, ed ai Consigli degli Ordini forensi d'Italia.

Redazione: Salvatore Mauceri, direttore responsabile - Arrigo Gabellini, Francesco Berti
Arnoaldi Veli.

Registrato al Tribunale di Bologna, n. 2653 del 9 luglio 1963.

La pubblicazione del Bollettino ha incontrato il favore dei Colleghi, come si è avuto modo di constatare: ciò è motivo di soddisfazione anche perchè la compilazione di esso comporta un non lieve lavoro. In nuova veste tipografica, il Bollettino riprende ora la sua attività e la redazione confida molto nella collaborazione dei Colleghi tutti, ai quali rivolge un caldo appello e cordiale invito: se il Bollettino è utile, non dimenticate che, per il raggiungimento degli scopi che si prefigge, è necessario il vostro contributo con consigli e notizie per la discussione ed agitazione dei problemi che interessano l'Ordine forense.

SALVATORE MAUCERI

L'attività del Consiglio

Dal suo insediamento al 13 marzo 1968 il Consiglio ha tenuto sei adunanze: è stato regolato lo svolgimento dei procedimenti disciplinari, discusso e approvato il bilancio preventivo relativo all'anno 1968, organizzato lo svolgimento del lavoro affidando a ciascun Consigliere compiti particolari e deciso di riprendere la pubblicazione del bollettino.

E' stata nominata una Commissione per lo studio e la redazione di un nuovo progetto della legge professionale così composta:

Avv. Federico Minelli

Avv. Angiola Sbaiz

Prof. Avv. Gerardo Santini

In sede disciplinare il Consiglio ha preso le seguenti deliberazioni:

archiviazione di esposti:	N. 3
apertura di procedimenti disciplinari:	N. 3
convocazione, a sensi dell'art. 43	
legge professionale:	N. 2
revoca di sospensione cautelare:	N. 1

E' stato infine tenuto un giudizio disciplinare, conclusosi con l'affermazione di responsabilità dell'incolpato.

Assemblea ordinaria

Il 21 gennaio 1968 nell'aula della I Sezione della Corte d'Appello si è riunita l'Assemblea ordinaria degli iscritti per discutere e deliberare sulla relazione morale e finanziaria inerente all'attività del 1967 e per eleggere i membri del nuovo Consiglio dell'Ordine che resteranno in carica nel biennio 1968-69.

L'Assemblea, presieduta dall'avv. Salvatore Mauceri il quale ha ricordato con commozione la scomparsa dell'avv. Sergio Neppi, per diversi anni componente del Consiglio, rievocandone la figura di eminente professionista che ha lasciato il più vivo rimpianto nei tanti colleghi ed estimatori, ed ha altresì ricordato con uguale commozione gli altri colleghi deceduti nel passato biennio, si è raccolta in silenzio per onorare la memoria dei cari amici scomparsi. nel 1966 gli Avvocati: Archita De Angelis, Vito Di Fronso, Franca Bignardi Semiani, Emanuele San Filippo, Tommaso Biso, Cesare Righini, Mario Fabbri, Casimiro Olszewski.

Nel 1967 gli Avvocati: Nicola Moffa, Artemio Pergola, Vincenzo Salvatori, Sigfrido Coppola, Alberto Bertini, Werther Gandolfi, Agostino Amidei, Giuseppe Angelini, Renzo Ambrosini.

Il Presidente ha dato quindi lettura della relazione morale informando l'Assemblea dell'attività svolta nel biennio scaduto. Di essa diamo breve resoconto riassuntivo.

Iscritti all'Albo

Avvocati e Procuratori	704
Iscritti all'Albo speciale	41
Praticanti Procuratori con patrocinio	94

Il Consiglio nel 1966 ha tenuto 23 adunanze; nel 1967: 20.

In sede disciplinare si è riunito 21 volte.

Opinamento note:

nel 1966: n. 444; nel 1967: n. 337.

Disciplina:

Esposti presentati dal 1° gennaio 1966 al 31 dicembre 1967: n. 80. Esposti archiviati (compresa la giacenza): n. 50. Esposti pendenti in istruttoria: n. 28. Procedimenti disciplinari: aperti n. 18, definiti: n. 16. So-

spensioni cautelari a sensi dell'art 43 del D.D.L. 27 nov. 1933 n. 1578 essendo in corso procedimento penale: n. 7. Revoca sospensione cautelare: n. 4. Radiazione: n. 1.

Biblioteca.

Durante il periodo biennale, la biblioteca è stata aggiornata con l'acquisto di numerose ed importanti opere giuridiche sia nel campo civile che penale, commerciale ed amministrativo: la vasta sala, comunicante col Consiglio dell'Ordine, è molto frequentata da Colleghi e Magistrati.

Per una nuova sede del Tribunale.

Il Comune ha approntato un progetto di massima che darebbe la possibilità di sistemare nei locali dell'Istituto Tecnico Pier Crescenzi, antistante di pochi metri al Palazzo di Giustizia, il Tribunale e la Procura della Repubblica con i relativi uffici. Diverse riunioni, a tale fine, sono state tenute con la partecipazione dei Capi degli uffici giudiziari, del rappresentante dell'Ordine Forense e del Comune.

L'avv. Mauceri inoltre, dopo aver ricordato la cerimonia svoltasi in onore delle nuove Toghe d'Oro: Antonio Cavina, Arrigo Ferrarini, Francesco Lambertini, Mario Salmi, Carlo Strazziari, Roberto Vighi, ai quali ha rivolto il più fervido e cordiale augurio, interpretando anche il pensiero di tutti i presenti, ha voluto indirizzare un saluto particolare all'avv. Antonio Bianchedi, il quale ha pregato i colleghi di non votare il suo nome in considerazione della sua tarda età, per i compiuti 60 anni di esercizio professionale. Egli è, oggi, il decano del Foro bolognese e per molti anni è stato componente del Consiglio dell'Ordine, avendo dato sempre l'alto contributo della sua saggezza ed esperienza.

La legge professionale.

Passando alla tanto attesa legge professionale, purtroppo in alto mare dopo ben 17 anni di alterne vicende (progetti Calamandrei, Zoli, Gonella, Bosco e da ultimo Fortuna), l'avv. Mauceri ha informato l'assemblea che una commissione nominata dal Consiglio composta

dagli avv.ti Bianchedi, Ghezzi, Rigatelli e Sbaiz, da lui presieduta, ebbe a redigere una relazione dettagliata su molti punti del progetto Fortuna che al momento si trova ancora pendente in attesa di venire disincagliato e portato dinanzi alle Camere.

Premio Alberto Vighi.

Il 13 giugno 1968, ricorrenza della nascita del dott. proc. Alberto Vighi, tragicamente scomparso nel fiore degli anni, avrà luogo l'assegnazione del premio Alberto Vighi istituito a suo tempo con fondi raccolti per onorarne la memoria.

Il tema scelto, quest'anno, è la tutela del segreto professionale. La commissione giudicatrice è composta oltre che dal Presidente dell'Ordine, a norma di statuto, dall'avv. Generale dott. Dardani, dal prof. Franco Bricola, ordinario di diritto penale nella nostra Università e dagli avv.ti Riccardo Artelli e Alberto Zoboli.

Fondazione Mario Jacchia.

Fin dall'8 gennaio 1960 gli avv.ti Sergio Neppi e Ferdinando Rozzi, al fine di onorare la memoria del loro maestro avv. Mario Jacchia, offrono al Consiglio dell'Ordine forense la somma di L. 200.000 perchè fossero istituiti 4 premi di L. 50.000 ciascuno da assegnare al primo classificato negli esami di procuratore presso la Corte di Appello di Bologna.

Successivamente, sempre col medesimo nobile intento, l'avv. Neppi volle integrare il fondo con altre L. 325.000 per cui il premio annuale fu elevato nel 1965 e nel 1966 a L. 100.000.

In questi ultimi anni il premio, che ha raccolto l'unanime consenso degli ambienti forensi, ha avuto un ulteriore incremento sotto il profilo economico avendo la sig.ra Anna D'Aiutolo, vedova dell'illustre scomparso, versato la cospicua somma di L. 2.650.000, trasformando il premio in fondazione con un patrimonio così di L. 3.000.000 ed un premio annuo di L. 150.000.

La fondazione è stata costituita il 12 maggio 1967 con atto notaio Antonio Stame il quale ha voluto prestare la sua assistenza gratuitamente.

La fondazione sarà amministrata gratuitamente dal Consiglio dell'Ordine.

Dal 1960 al 1966 il premio è stato assegnato ai seguenti giovani procuratori: Giuseppe Coliva, Adolfo Di Maio, Massimo Bione, Umberto Canella, Stefano Graziosi, Orio Simonazzi, Roberto Pisa, Benedetto Graziosi.

L'avv. Mauceri, dopo avere rivolto il più vivo e cordiale saluto all'avv. Carlo Caleffi, nuovamente confermato quale componente del Consiglio Nazionale forense per il biennio 1968-69, con la nomina anche a vice Presidente del supremo organo forense, ha poi dato la parola al consigliere tesoriere avv. Piero Valenza il quale, ha letto e illustrato la relazione relativa al biennio 1966-67, che è stata approvata ad all'unanimità.

Dopo alcuni interventi dell'avv. Edmondo Martinuzzi e dell'avv. Lodovico Borgatti, il Presidente dichiarava aperta la votazione per la nomina dei nuovi 15 consiglieri. Prima di procedere alla votazione veniva data lettura di una lettera dell'avv. Francesco Rigatelli il quale, rivolto un saluto cordialissimo a tutti i colleghi, li pregava di non votare il suo nome in quanto i suoi impegni professionali non gli consentono di potere partecipare con assiduità ai lavori consiliari.

La votazione ha avuto luogo nei giorni 21 e 25 gennaio 1968.

Il nuovo Consiglio, è risultato così composto:

Presidente	avv. Salvatore MAUCERI
Segretario	avv. Giorgio BARBIERI
Tesoriere	avv. Piero VALENZA
Consigliere	avv. Riccardo ARTELLI
Consigliere	avv. Ruggero BENINI
Consigliere	avv. Francesco BERTI ARNOALDI VELI
Consigliere	avv. Mario CAGLI
Consigliere	avv. Arrigo GABELLINI
Consigliere	avv. Enrico GHEZZI
Consigliere	avv. Giovanni MARCHESINI
Consigliere	avv. Federico MINELLI
Consigliere	avv. Carlo PASCUCCI
Consigliere	avv. prof. Gerardo SANTINI
Consigliere	avv. Angiola SBAIZ
Consigliere	avv. Alberto ZOBOLI

Assemblea straordinaria

Il 20 novembre 1967 ad ore 10 si è riunita l'Assemblea straordinaria degli iscritti per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1°) Corresponsione agli iscritti pensionati della 13^a mensilità a norma dell'art. 20 della legge 25-2-63 n. 289;
- 2°) Relazione informativa sul bilancio della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza forense;
- 3°) assistenza sanitaria; miglioramento ed estensione della assistenza erogata ed eventuali modifiche delle leggi istitutive;
- 4°) estensione della pensione di reversibilità al coniuge superstite delle Colleghe iscritte alla Cassa;
- 5°) varie ed eventuali.

Sul primo oggetto all'O.d.G. l'Assemblea all'unanimità ha espresso parere favorevole alla corresponsione ai pensionati della 13^a mensilità a decorrere dall'anno 1967.

Sul 2° oggetto all'O.d.G., essendo stato invertito l'ordine degli argomenti per ragioni di connessione l'Assemblea alla unanimità ha espresso parere favorevole alla proposta di estensione della pensione di reversibilità al coniuge superstite delle Colleghe iscritte alla Cassa, prendendo atto che al 9° Congresso Nazionale Giuridico Forense di Venezia, l'Assemblea ebbe ad approvare una mozione in tal senso presentata dall'avv. Piera Angeli di Bologna e a deliberare di esprimere una raccomandazione a favore delle relative istanze da inviare agli Organi competenti parlamentari e di Governo.

Il Presidente ha dato quindi lettura della lettera 16-11-1967 con cui l'avv. Cappi, Presidente della Cassa di Previdenza e Assistenza, informa che il Consiglio dello Stato nella sua adunanza del 16 marzo 1967 ha espresso parere favorevole alla cumulabilità della pensione forense con altre pensioni.

Sul 4° oggetto all'O.d.G. l'Assemblea dopo ampia ed esauriente discussione alla quale hanno partecipato numerosi colleghi, ha approvato alla unanimità, con una astensione, la seguente mozione, illustrata e presentata dall'avv. Gabellini anche a nome degli avvocati Bar

Pieri, Pascucci, Lambertini, Collina, Ettore Trombetti, Pulega, Bertozzi, Aufiero, Lanzoni, Ricci, Piera Angeli che l'hanno sottoscritta:

« l'assemblea, ritenuto che la legge attualmente in vigore istitutiva della Cassa N.P.A. con le norme regolatrici del suo funzionamento non rispondono alle esigenze ed al prestigio della Classe forense agli effetti delle pensioni attualmente corrisposte e previste sia nei riguardi delle pensioni dirette che indirette di reversibilità;

« ritenuto conseguentemente che il meccanismo previsto dalle suddette leggi in relazione alle fonti di entrata e in riguardo ai criteri di costituzione di una riserva patrimoniale tale da garantire in un futuro remoto con il solo reddito di capitale la pensione agli iscritti, è contrario ai principi della assistenza e previdenza secondo lo spirito della Costituzione e si traduce in una patente lesione delle aspettative e dei diritti della Classe forense;

« esprime il proprio dissenso all'attuale sistema legislativo, ai criteri di organizzazione e di funzionamento della Cassa, che attualmente non assolve ai compiti che debbono esserle propri, e dà mandato al Consiglio di promuovere in sede opportuna a livello parlamentare tutte le azioni che riterrà idonee allo scopo di modificare le attuali leggi istitutive e normative della Cassa, così da attuare un sistema previdenziale e assistenziale fondato su concetti moderni e rispondenti in concreto alle esigenze della Classe forense.

« Invita i Colleghi degli altri Ordini forensi a discutere e deliberare sulla presente mozione ».

Ha raccomandato agli estensori e al presentatore della mozione di approfondire l'argomento e di tenere vivo il problema operando attivamente affinché le istanze espresse dall'Assemblea possano trovare, mediante proposte concrete di riforma, accoglimento ed attuazione in sede opportuna.

Sul 3° oggetto all'O.d.G. l'Assemblea, dopo ampia ed esauriente discussione nella quale sono intervenuti numerosi Colleghi, sulla relazione dell'avv. Giorgio Barbieri ha rivolto alla Cassa di Previdenza ed Assistenza formale e preciso invito a mantenere le vigenti forme

di assistenza indiretta, a studiare la possibilità di miglioramenti dell'assistenza sanitaria, sia pure attraverso l'onere di un maggior contributo personale da parte degli iscritti, a dimettere ogni intento di gestione di assistenza sanitaria in forma diretta, abbandonando qualsiasi eventuale progetto di legge al riguardo. Infine, sulle varie ed eventuali, l'avv. Paolo Capucci ha fatto istanza affinché venga segnalata alla Cassa l'opportunità della riapertura dei termini previsti dalla legge 5-7-65 n. 798 che prevede il riscatto da parte di alcune categorie di iscritti ai fini del raggiungimento della pensione.

I lavori hanno avuto termine alle ore 12,40.

Una politica per la professione forense

L'ordinata efficienza di tutte le attività professionali — e segnatamente, per noi, di quelle forensi — è un elemento fondamentale per lo sviluppo della società. Per la stessa natura del loro lavoro, che non può svolgersi se non nell'autonomia e nella libertà da ogni pressione sociale, i professionisti sono in larga misura sfuggiti alla logica dell'organizzazione necessaria agli altri settori del lavoro.

L'esercizio delle professioni è largamente fondato sulla competenza tecnica, sull'applicazione della scienza, e dunque può e deve svolgersi al di fuori di ogni organizzazione. Ma allora vien meno alla categoria dei professionisti lo strumento più immediato che possa tutelare il loro lavoro e la loro dignità.

In una società che è caratterizzata — a tutti gli altri livelli del mondo del lavoro — dal moltiplicarsi delle organizzazioni, che anzi è una società di organizzazioni, occorre che le varie categorie di professionisti apprestino strumenti adeguati a tutelare i confini delle loro attività, mediando le esigenze dei propri membri e quelle dell'intera collettività.

Ciò significa avviare una politica di categoria, non già eversiva, nè tendente alla ricerca di privilegi, ma ispirata alla necessità di articolare sempre più funzionalmente e consapevolmente nella società la particolare struttura delle professioni. « Quasi universalmente — scrive un sociologo come Talcott Parsons — si ritiene che la nota dominante del sistema economico moderno sia l'ampia libertà che esso consente in rapporto al perseguimento di fini egoistici. Si parla di 'società fondata sul guadagno' o di 'sistema basato sui profitti', come suggeriscono le formule più comuni; e in quanto contrapposte agli affari, secondo tale interpretazione, le professioni risultano contraddistinte da 'disinteresse' ».

È vero, come la stesso Parsons ammonisce, che l'attività dell'uomo d'affari non si esaurisce nel lucro, come quella del professionista non è interamente caratterizzata dall'« altruismo », ma è altrettanto vero che la « commercializzazione » delle professioni ne snatura la fisionomia e le caratteristiche attuali. L'avvocato che nell'esercizio della professione subordinasse al proprio tornaconto personale la funzione che egli è chiamato a svol-

gere nella società finirebbe per mettere in crisi anche le altre caratteristiche fondamentali che i sociologi sogliono riconoscere alle attività professionali, come l'*autorità*, che deriva dalla competenza tecnica ed è garanzia di efficienza e di razionalità.

Se è inconcepibile l'immagine di un professionista che, noncurante del proprio interesse, sia esclusivamente sollecito di quello altrui, è altrettanto vero che egli potrà svolgere una funzione positiva nella società soltanto se gli saranno riconosciute le stesse necessità che si riconoscono generalmente a coloro che fanno parte di una organizzazione; ma a tal fine non basta fidare nel senso di responsabilità degli organismi rappresentativi ed esecutivi dello Stato: occorre dare ad essi un interlocutore che esprima una volontà collettiva.

Nelle organizzazioni del mondo del lavoro gli individui isolati hanno trovato motivo e strumenti di unione: quell'unione che ha loro consentito di ottenere riconoscimenti, tutele e garanzie di sicurezza sociale, negati invece a coloro che svolgono la professione forense. In realtà il nostro bisogno di autonomia e di libertà (unica garanzia per una « autorità professionale » vera, cioè non controllata da organizzazione alcuna, che è sempre di tipo gerarchico) è divenuto, per noi, attitudine: ha finito per investire ogni nostra azione anche extra-professionale, anche privata, anche di cittadini uguali agli altri cittadini; ha finito per renderci poco sensibili alla funzionalità delle organizzazioni di categoria.

Tuttavia la particolare struttura sociale delle professioni non preclude il maturare, tra coloro che le praticano, di una coscienza comune, tesa non già alla rivendicazione egoistica, ma a significare la presenza delle categorie professionali a fianco di tutte le altre categorie del mondo del lavoro, i cui diritti, qualche volta solo perchè meglio espressi, risultano ben più largamente riconosciuti.

La mentalità individualistica può condurre il professionista a cercare da sè, autonomamente e singolarmente, quindi senz'altro nell'ambito improprio della professione, quelle garanzie per il futuro che ora la società non gli offre; può condurlo, così, a incrinare quel suo « disinteresse » che la tradizione gli attribuisce e poco

oco renderne problematica l'autorità. Salvo casi eccezionali, il normale esercizio della professione non è tanto remunerativo da poter supplire a un vero sistema di curezza sociale, perciò, se dovessimo porci questo fine, chiaro che la stessa professione verrebbe snaturata, ne errebbe degradata a sollecitazioni utilitaristiche, con la onseguenza di turbare lo stesso equilibrio della società.

In una situazione simile, anche solo ponendoci da un unto di vista settoriale, dobbiamo ammettere che ad ventuali, ipotetiche « ricompense materiali » farebbe riontro il decadere delle antiche « ricompense sociali » e nessun vantaggio economico può ripagare. « Si sa i avvocati — scrive Amitai Etzioni — che hanno rinunciato a un reddito di sei cifre (in dollari) per diventare giudici con uno stipendio di cinque cifre soltanto, ia « ricompensati » dal maggiore prestigio connesso al esercizio di funzioni giudiziali ». L'esempio è americano, ma la sua logica è pensabile anche per la nostra tuazione, specie se gli avvocati dovessero scendere a atti con il loro « disinteresse ».

Noi temiamo che il professionista impegnato esclusivamente nella ricerca di « ricompense materiali » in tal misura da garantire la propria sicurezza nella vecchiaia a modo adeguato, possa scendere a qualche compromesso con la dignità e il prestigio professionali; temiamo altresì che, sdegnoso di ogni compromesso, possa trovare al di fuori della professione quella tranquillità per il futuro che la professione gli nega.

Tutte queste considerazioni riguardano due problemi essenziali alla vita della professione forense. Il primo tocca più direttamente dell'altro l'« autorità professionale », che, specie ai confini delle sue competenze, è sovente oggetto di erosione da parte di « autorità professionali » confinanti. Stabilire i limiti che dividono discipline affini è sempre un'impresa difficile; tuttavia, proprio perchè il fondamento delle professioni sta nella competenza specifica, nè l'avvocatura, nè le altre professioni possono sopportare il peso equivoco di zone di competenza promiscua. Le tradizioni consolidate, le opportunità contingenti, la lealtà reciproca, e, se ciò non bastasse, il timore dei danni della confusione potranno essere i primi elementi di chiarificazione.

Ma ogni sforzo in questo senso sarebbe vano, tutta buona volontà sarebbe inutile, se i professionisti non uscissero a esprimere una coscienza collettiva, chiarificatrice non solo delle esigenze dei singoli o delle singole categorie, ma anche di quelle più ampie della società. Questa stessa coscienza sarà necessaria per affrontare il secondo problema, che non è soltanto di categoria e che riguarda la nostra tranquillità per il futuro.

Il lettore conosce tutte le gravi insufficienze della nostra Cassa di previdenza e assistenza, le condizioni di inferiorità assicurativa in cui si trovano gli avvocati rispetto a molte altre categorie di lavoratori, specialmente dei lavoratori subordinati. Benchè la tutela previdenziale si sia estesa, negli ultimi trent'anni, sino a comprendere pressochè tutto il mondo del lavoro, essa resta ancora assai lacunosa e soprattutto non rispondente ai criteri di uguaglianza e meno che mai proporzionata ai bisogni particolari. Il che è certo dovuto anche alle diverse capacità di organizzazione delle varie categorie e forse alla diversità delle situazioni in cui esse hanno olta per volta operato.

Certo, il problema non è meramente settoriale, ma nazionale, e perciò va risolto secondo il dettato della Costituzione, che lascia prevedere un unico sistema di sicurezza sociale, a tutela di tutti i cittadini.

Il problema, dunque, nella sua estensione non ci riguarda più di quanto riguardi le altre categorie. Tuttavia, se, come crediamo, si potrà giungere a una soluzione globale e costituzionale solo gradualmente, non c'è dubbio che a noi non resta, per ora, che potenziare una politica settoriale in questo senso, abbastanza illuminata da tenere presente tutta l'ampiezza del problema.

Ancora una volta ecco la necessità di una coscienza e di una volontà collettive che potranno trovare la loro naturale espressione nei Consigli dell'Ordine e anche nelle organizzazioni sindacali della categoria, a patto che queste non si pongano come alternative agli Ordini, ma fattivamente si affianchino ad essi per il conseguimento di un obiettivo che è senz'altro comune.

Quel che conta, per noi, è la difesa del prestigio degli avvocati, più che mai dipendente dall'emanazione, ormai non più dilazionabile, della nuova legge professionale e dalla completa riforma dell'attuale sistema previdenziale e assistenziale. Nessuno, infatti, può credere che si siano garantiti nè la sicurezza per la vecchiaia, nè la dignità della categoria, stabilendo che l'avvocato vada in pensione all'età di 65 anni con 60.000 lire mensili, elevate a 100.000 all'età di 70 anni, con una pensione di reversibilità per il coniuge superstite di L. 40.000 mensili; per il nostro diritto alla pensione si sono stabiliti, quindi, limiti di età superiori e cifre inferiori a quanto previsto per ogni altra categoria.

Gli artefici delle norme che regolano l'attuale regime pensionistico degli avvocati hanno dunque operato senza alcuna considerazione per il prestigio di una categoria che svolge un servizio di pubblica necessità, non considerandone adeguatamente la funzione, in definitiva danneggiando gravemente la società stessa.

In queste righe abbiamo voluto richiamare i principali elementi necessari a garantire la efficienza della professione forense e quelli che minacciano l'integrità della sua funzione sociale. Occorreva un discorso introduttivo che ci ha poi condotto a riflettere sulla assurdità avvilente del sistema attuale. Più avanti approfondiremo questo tema nei dettagli, qui solo accennati, relativi a una situazione che si riflette negativamente sulla tranquillità del nostro lavoro, essenziale e insostituibile per il funzionamento della Giustizia che è uno dei muri maestri di ogni edificio sociale il quale poggia le sue fondamenta sulla uguaglianza dei diritti e sul progresso civile e democratico.

Avv. ARRIGO GABELLINI

Il Gratuito Patrocinio.

« La necessità di difesa del povero — scrive l'avvocato Ettore Trombetti — può essersi ridotta, ma non è scomparsa. L'attuale benessere deve aver forse modificato la situazione. E una diminuzione può essere stata determinata anche dal fatto che certe questioni di scarso valore economico oggi non si pongono più. Ma il problema resta, ed è ineliminabile. Per legge il gratuito patrocinio è un « ufficio onorifico ed obbligatorio della classe degli Avvocati e dei Procuratori ». Tuttavia, che cosa ha fatto e fa la nostra classe al riguardo? Nulla! ».

È vero. La legge sul gratuito patrocinio ha quarantacinque anni, e li dimostra tutti. La legge è da riformare; probabilmente, da rifare. Si sta studiando la riforma della legge professionale, con la quale quella del gratuito patrocinio dovrebbe essere coordinata. Speriamo che la nuova legislatura, che inizierà tra pochi mesi veda finalmente compiuta anche questa importante, duplice revisione.

Intanto, una primizia: nell'assemblea dell'Unione delle Curie, tenutasi a Roma il 2 marzo scorso, la legge sul gratuito patrocinio era all'ordine del giorno. La classe forense, dunque, non ha dimenticato la difesa del povero.

Ci auguriamo di poter dare sui prossimi numeri del bollettino notizia di progressi concreti sulla via dello studio, che una seria riforma legislativa sempre richiede.

Le separazioni coniugali.

« È piccolo, buio, stretto, corto, privo di aria — scrive l'avvocato Ludovico Antonio Vincenzi — ed è insomma un luogo troppo infelice e indecoroso, per i coniugi ed i loro legali ed anche per la maestà della giustizia ».

Si tratta del corridoio, in verità angusto, che il venerdì mattina serve di anticamera per tutti i coniugi in attesa di comparire avanti il Presidente, nei procedimenti per separazione coniugale.

Non è la prima volta che si sente lamentare l'inadeguatezza di questo « Corridoio dei passi perduti », nel

quale coniugi alla soglia della separazione sono costretti a sostare spesso per qualche ora.

L'avvocato Vincenzi conclude con due proposte, entrambe sensate: o si trovi altra posizione di palazzo Bocchi nella quale il gabinetto del Presidente disponga di un'anticamera capace, o si chieda che vengano destinate anche altre udienze, oltre al triste venerdì mattina per le separazioni coniugali.

La visita all'Ordine Forense di un eminente giurista americano

Il Professor Roy F. Proffitt, della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Michigan, Ann Arbor, Michigan, ha trascorso recentemente alcuni giorni a Bologna, studiando i vari aspetti dell'insegnamento del diritto e della pratica forense in Italia, al fine di effettuare una comparazione con gli stessi problemi negli Stati Uniti. Il soggiorno bolognese del professor Proffitt, che è anche il Vice Preside (*Assistant Dean*) della Facoltà di Giurisprudenza di Michigan, rientra nel più ampio programma di un giro nei principali paesi del mondo che lui sta compiendo e durante il quale egli si propone di studiare i modi e i mezzi coi quali vengono svolti i programmi di insegnamento teorico e pratico del diritto in vari paesi che egli visiterà.

A Bologna il Professor Proffitt si è incontrato ed ha discusso tali problemi col prof. avv. Giorgio Bernini, ordinario nell'Università di Padova, già allievo dell'Università di Michigan, ove ha conseguito la laurea ed insegnato in qualità di « *Visiting Professor* ». Il Professor Proffitt inoltre ha avuto contatti con gli ambienti accademici e forensi di Bologna e si è intrattenuto in una lunga conversazione con l'avv. Salvatore Mauceri, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e procuratori.

Il Prof. Proffitt ha tenuto a sottolineare che, benché esistano molte differenze, nessuno può ritenere di avere il monopolio della perfezione. Nel suo programma egli propone di analizzare, di comparare e di stendere un rapporto finale sul ruolo giocato, nell'insegnamento e nella pratica del diritto, rispettivamente dai funzionari delle varie amministrazioni dello Stato, sia a livello locale che a livello nazionale, dai giudici, dai professionisti e dagli ordini forensi e, naturalmente, dalle facoltà di giurisprudenza nelle università.

In modo più specifico egli si interessa ai seguenti problemi: a) quali sono i requisiti (*standards*) richiesti per l'ammissione all'esercizio della professione, chi li fissa ed attraverso quali procedure vengono accertati; b) se si richiedono requisiti ulteriori o diversi per i giudici, i magistrati del Pubblico Ministero, gli Avvocati dello Stato e come sono determinati; c) quali sono i requisiti (*standards*) per l'ammissione degli studenti alle

facoltà di giurisprudenza, chi li fissa e chi ne accerta la presenza; d) a quali moduli o criteri di amministrazione si ispira la regolamentazione delle facoltà di giurisprudenza: per esempio, chi sono gli amministratori; quali sono le risorse finanziarie a cui la facoltà può attingere; come viene scelto il corpo insegnante, come e da chi viene controllato, come avvengono le promozioni; quale ruolo giocano gli studenti nella determinazione del modo col quale viene regolata la vita (*administrative policy*) della facoltà; e) se esistono programmi per continuare e completare l'educazione legale dopo l'ammissione alla pratica forense e agli albi professionali.

Alcune fra le più interessanti differenze fra il sistema italiano e quello statunitense in rapporto a questi problemi — ha rilevato il prof. Proffitt — riguardano lo studio del diritto nelle facoltà di giurisprudenza. Negli Stati Uniti esiste un programma di orientamento professionale, che viene dopo che lo studente ha conseguito il suo primo diploma universitario (*degree*), e attraverso questo programma supplementare lo studio del diritto continua per altri tre anni. Inoltre il numero degli ammessi alle facoltà di giurisprudenza è limitato; l'ammissione avviene tramite concorso e alle singole facoltà è lasciata la libertà di scegliere gli studenti che esse ritengono opportuno, fra quanti presentano la domanda.

Per quanto più direttamente concerne i problemi inerenti alla professione, negli Stati Uniti non è richiesto alcun periodo di pratica (*legal training*) oltre al normale *curriculum* universitario, prima che un laureato possa sostenere gli esami per l'ammissione all'esercizio professionale. Si deve inoltre rilevare che una grande percentuale dei laureati abbraccia la professione; non ci sono classi o gradi fra coloro che esercitano la professione forense e in teoria ogni avvocato può (e generalmente lo fa!) dedicarsi sia all'attività stragiudiziale e di consulenza che all'assistenza giudiziale vera e propria, benché, come qui in Italia, molti avvocati si specializzino nelle singole materie.

Un tratto caratteristico della tradizione professionale anglo-americana è costituito poi dalle forme associative a carattere societario (*partnerships*) fra avvocati, che

sono permesse e molto comuni: alcune fra le più grandi arrivano addirittura anche ad avere 80 e 100 associati (*partners*).

Gli avvocati negli Stati Uniti possono — e lo fanno spesso — svolgere funzioni nella amministrazione e nella direzione di imprese commerciali. Inoltre anche se uno viene eletto o nominato giudice, magistrato del pubblico ministero, avvocato dello Stato, o inizia l'esercizio in proprio di una attività imprenditoriale, non perde automaticamente l'abilitazione all'esercizio della professione, in quanto non esistono preclusioni o incompatibilità in tal senso.

Dr. PROC. ALDO FRIGNANI

L'avv. Ferruccio Cappi, Presidente della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori, il 6 dicembre 1967 ha inviato a tutti i Presidenti dei Consigli degli Ordini la lettera che per il suo alto interesse pubblichiamo integralmente.

Illustre Presidente,

come è noto, in base alle deliberazioni adottate dagli Organi collegiali di questa Cassa, i certificati attestanti l'effettivo esercizio professionale, ai fini dell'ammissione al trattamento previdenziale forense di iscritti alla Cassa stessa, possono esser rilasciati dai Consigli dell'Ordine, *mediante regolare deliberazione collegialmente adottata*, soltanto nel caso che gli interessati non siano in grado di fornire la dimostrazione del proprio esercizio professionale nei modi consueti e precisamente con certificati degli uffici giudiziari da cui risultino cause trattate, oppure con certificati degli uffici dell'imposte attestanti la iscrizione nei ruoli della ricchezza mobile per reddito professionale tassabile.

In conformità delle lettere circolari inviate in data 16 ottobre e 9 novembre 1965, mi permetto pregare i Presidenti dei Consigli dell'Ordine di tener presente la necessità che le certificazioni dei Consigli stessi vengano rilasciate mediante la citata deliberazione *collegialmente adottata, nella quale siano opportunamente illustrati i motivi di forza maggiore che non consentono agli avvocati e procuratori di fornire la dimostrazione dell'esercizio professionale per l'intero periodo di 25 anni* previsto dalla legge.

Mi permetto inoltre rammentare che tali certificazioni non possono sostituire la documentazione prescritta, per tutto il predetto periodo di 25 anni, ma debbono essere limitate agli anni per i quali gli interessati non abbiano potuto procurarsi la documentazione stessa.

Sì è ritenuto opportuno richiamare la loro attenzione in merito a quanto sopra, essendosi notata in questi ultimi tempi la tendenza, da parte di alcuni Consigli dell'Ordine, a rilasciare le certificazioni anzidette con una certa larghezza, ciò che, ovviamente, finisce per trasformarsi in un danno per l'intera Classe forense, su quale, in definitiva, viene a gravare l'onere di provvedimenti previdenziali adottati con eccessiva indulgenza.

Mentre il bollettino stava per andare in macchina è intervenuta al Presidente dell'Ordine la lettera datata 13-3-1968 dell'avv. Ferruccio Cappelletti, Presidente della Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza a favore degli Avvocati e Procuratori, che pubblichiamo integralmente.

Richiamiamo l'attenzione dei colleghi soprattutto sulla condanna proposta di legge n. 223 b, già approvata dal Senato, concernente la riapertura del termine scaduto il 1-7-1966 ai fini del conseguimento della pensione indicata, la proroga fino al 31-12-1968 dei termini di riscatto delle annualità occorrenti al fine del conseguimento della pensione forense e la introduzione dell'obbligatorietà dell'iscrizione all'assistenza sanitaria.

Illustre Presidente,

Ho il piacere di comunicarLe che in data 28 febbraio 1968 il Senato ha definitivamente approvato le seguenti proposte di legge:

proposta di legge n. 2681 avente per oggetto: « Modifiche alle leggi sulla previdenza e assistenza degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali », di iniziativa del deputato on. avv. Alfredo Amatucci ed altri;

proposta di legge n. 2230 b avente per oggetto: « Modificazioni alla legge 5 luglio 1965 n. 798, recante disposizioni in materia di previdenza e assistenza forense », presentata dal senatore ing. Giacinto Genco.

La prima delle due proposte prevede, all'articolo 1, quattro cespiti di entrata che concernono, grosso modo, i certificati delle cancellerie commerciali, le deleghe di rappresentanza davanti gli uffici fiscali, i mandati di rappresentanza davanti alle commissioni tributarie e le vidimazioni dei libri sociali.

Due di tali contribuzioni — quelle riguardanti i certificati delle cancellerie commerciali e i mandati di rappresentanza — già sussistono a favore di questa Cassa; il loro gettito è però relativamente esiguo, perchè la loro esazione ha dato sempre adito ad una infinità di contestazioni, a causa della genericità della norma e perchè in tali settori di attività si esplica, in concorso, l'esercizio professionale degli avvocati, dei procuratori legali, dei dottori commercialisti e dei ragionieri.

Nel settore delle deleghe di rappresentanza avanti gli uffici fiscali hanno operato sinora soltanto le due Casse sorelle, mentre il contributo dovuto per i libri sociali è del tutto nuovo.

Il gettito di questi contributi previsti dalla nuova legge costituirà un sensibile aumento delle entrate della Cassa forense.

Ma anche un'altra finalità si è raggiunta con questa legge, e precisamente quella che gli avvocati che hanno liquidato, in virtù della legge, e precisamente quella che gli avvocati che hanno liquidato, in virtù della legge 8 gennaio 1952 n. 6, il proprio conto personale presso la Cassa al posto della pensione possono beneficiare del trattamento pensionistico riversando quanto a suo tempo percepito.

La legge infine prevede che il requisito dei quindici anni di iscrizione alla Cassa, di cui i dieci riscattabili, per poter conseguire la pensione forense di anzianità — requisito ora limitato ai soli iscritti che il 19 febbraio 1952 avevano superato i cinquanta anni di età — sia esteso anche a coloro che a quella data, corrispondente all'entrata in vigore dell'accennata legge n. 6, istitutiva di questa Cassa, avevano un'età superiore ai quarantasette anni.

Norme di Deontologia professionale

Quanto alla seconda proposta di legge (2230 b) va osservato che essa contempla i seguenti benefici:

- riapertura del termine scaduto il 31 luglio 1966 riguardante le vedove di avvocati e procuratori deceduti negli anni dal 1956 all'11 aprile 1963, aventi maturato all'atto del decesso 5 anni di iscrizione alla Cassa: *possono richiedere, senza limiti di tempo, di poter conseguire la pensione indiretta.*
- *proroga sino al 31 dicembre 1968 dei termini di riscatto delle annualità mancanti*, ai fini del conseguimento della pensione forense, previsti dall'art. 5 della legge 5 luglio 1965 n. 798.
- introduzione dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla assistenza sanitaria (prossimamente la Cassa esaminerà se convenga dare subito applicazione a questa disposizione, nel quale caso si ritiene che debba essere modificata, anche per quanto concerne le prestazioni, la vigente convenzione che la Cassa intrattiene con l'E.N.P.D.E.D.P., in quanto, assicurandosi un maggior numero di iscritti, anche la gravosità finanziaria delle prestazioni viene ad alleviarsi; oppure se convenga attendere il 1969, cioè la scadenza della citata convenzione).

Nel mentre faccio appello alla Sua cortesia perchè voglia dare ampia diffusione specialmente alle disposizioni che prorogano sino alla fine del corrente anno i termini di riscatto delle annualità mancanti e che stabiliscono la riapertura dei termini per la presentazione da parte dei superstiti dei premorti al 1963 delle domande di pensione indiretta. La prego di accogliere i miei più cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

(Avv. Ferruccio Cappelletti)

Riteniamo interessante segnalare ai Colleghi le seguenti indicazioni che il Presidente del Consiglio dell'Ordine Forense di Roma, avv. Carlo Fornario, ha ricavato dall'esperienza delle vertenze disciplinari:

Rapporti fra colleghi

1) Nelle difese scritte ed orali occorre usare riguardo verso il Collega avversario, evitando espressioni aspre, oltretutto, ovviamente, quelle sconvenienti ed offensive.

2) Nel consigliare ai clienti azioni e denunce nei confronti di un Collega, è bene usare la maggiore cautela, informare, possibilmente, il Collega stesso ed interpellare previamente l'Ordine.

3) Quando il Collega è parte avversa nella causa è opportuno usare ancora maggiore cautela nella forma e nella sostanza.

4) La difesa in causa propria è bene sia evitata se possibile. Generalmente non si è buoni avvocati di se stessi.

5) E' bene interrompere la collaborazione in causa affidata da un solo cliente a vari colleghi, qualora fra essi non esista una unicità concorde di indirizzo nella condotta della causa stessa.

6) Ogni eventuale incidente fra colleghi è bene sia portato in sede consiliare, anche agli effetti di un'auspicabile conciliazione.

7) I colleghi corrispondenti, incaricati dall'avvocato, devono essere puntualmente da lui compensati, e non vi provvede direttamente il cliente.

Rapporti con i clienti

8) Nella formazione dei fascicoli e negli adempimenti processuali si deve usare la massima diligenza.

specie se la omissione di produzioni e il decorso di termini possono comportare inammissibilità, improcedibilità o decadenze.

9) Alla fine dell'assistenza e in caso di rinuncia o revoca del mandato, il fascicolo — se richiesto — deve essere immediatamente restituito al cliente o, come per legge, al Consiglio dell'Ordine.

10) Occorre la maggiore cura e diligenza nel dare assistenza al cliente delle cause o pratiche, rispondendo illecitamente alle richieste, preferibilmente per iscritto.

11) E' quanto mai inopportuno e sconsigliabile intrattenere in rapporti di affari con i clienti.

12) E' interdetta nel modo più assoluto ogni attività di intermediazione.

13) L'avvocato deve dare immediatamente conto al cliente di qualsiasi somma riscossa in suo nome, anche a titolo di spese ed onorari, indipendentemente dalle eventuali ragioni creditorie.

14) E' consigliabile non assumere gestione di somme o incarichi di investimenti per conto del cliente.

Comportamento generale

15) E' bene che il professionista usi la massima cautela ed accuratezza nel compiere operazioni finanziarie e, in genere, di natura speculativa.

16) Anche nella vita privata, il professionista deve mantenere condotta specchiatissima ed illibata.

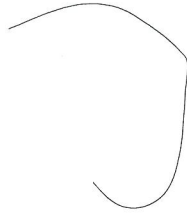
17) Egli deve, in particolare, evitare insolvenze che possono menomare il suo buon nome e il decoro professionale.

18) Nei procedimenti esecutivi sono da evitare, specie nei confronti dei meno abbienti, posizioni aspre ed eccessive.

19) E' interdetta, nel modo più assoluto, ogni forma reclamistica e di ricerca, diretta o indiretta, di clientela.

20) L'Avvocato deve evitare, prima e durante il processo, ogni manifestazione che possa apparire, anche indirettamente, di carattere pubblicitario. In particolare non è conveniente che l'Avvocato consenta fotografie nel suo studio e ne permetta la pubblicazione sulla stampa.

21) Specie prima del processo, l'Avvocato incaricato della difesa deve evitare di concedere interviste ai giornalisti e comunque di fare dichiarazioni destinate alla pubblicazione.



Volumi acquistati per la biblioteca nell'anno 1968

- P. CALAMANDREI - Opere Giuridiche, vol. II, *Padova* 1967.
- M. DUNI - Massimario sistematico (circ. stradale), *La Tribuna* 1967, p. 717.
- M. DUNI - Scritti Giuridici, *La Tribuna* 1964, p. 691.
- L. MENGONI - Successione necessaria, *Milano* 1967, pagine 41.
- V. NAPOLETANO - Dizionario Bibliografico, *Milano* 1966.
- V. RIZZI - Le servitù (prediali della proprietà nel vigente c.c.) *Leonardo da Vinci* anno 1954, IV ed. anno 1960-1961, V ed. anno 1964.
- V. RIZZI - Enciclopedia del diritto, vol. XVI, *Milano* 1967, p. 1040.
- A. GIANNINI - Codice leggi tributarie, *Milano* 1962, p. 1930.
- A. GIANNINI - Codice leggi tributarie, appendice, *Milano* 1967, p. 548.
- G. GENTILE - I agg.to Schedario Responsabilità civile e indice, *Milano* 1967.
- G. GENTILE - Rassegna procedura civile, vol. I tomo 1 e 2, *Milano* 1967, p. 1474.
- G. GENTILE - Rassegna Procedura civile, vol. II tomo 1 e 2, *Milano* 1967, p. 2085.
- A. GIANNINI - Codice tributario II appendice.
- C. GIANNATASIO - L'appalto, *Milano* 1967, p. 328.
- F. SCORDINO - Contratti Bancari, *Milano* 1965, p. 479.
- G. LATTANZI - Codice Penale e Proc. Pen., *Milano* 1960, p. 1036.
- A. DE MARSICO - Penalisti Italiani, *Napoli* 1960, p. 203.
- L. MOSCO - Rapporto di credito agrario, *Napoli* 1964, p. 449.
- M. COMPORTI - Esposizione al Pericolo ecc., *Napoli* 1964, p. 357.
- A. BONSIGNORI - Liquidazione coatta amm.va, *Napoli* 1965, p. 206.
- G. FOSCHINI - Compensazione nel fallimento, *Napoli* 1965, p. 307.
- A. BONSIGNORI - Profilo sist. vend. fall., *Napoli* 1965, p. 283.
- G. VISINTINI - La responsabilità contrattuale, *Padova* 1965, p. 165.
- V. NAPOLETANO - Dizionario bibliografico, *Milano* 1966, p. 900.
- V. NAPOLETANO - Enciclopedia del diritto vol. XV, *Milano* 1966, p. 1011.
- F. SCARDULLA - Separazione personale dei coniugi, *Milano* 1966, p. 558.
- G. MORSILLO - Tutela penale del diritto alla riservatezza, *Milano* 1966, p. 338.
- G. RAGNO - Il delitto di estorsione, *Milano* 1966, p. 34.
- G. GOMEZ DE AYALA A. - L'obiezione di coscienza servizio militare nei suoi aspetti giuridici-teologici, *Milano* 1966, p. 587.
- V. CAVALLARI - La restituzione in termine nel sistema processuale penale, *Padova* 1957, p. 339.
- A. FRAGOLA - La cinematografia nella giurisprudenza, *Padova* 1966, p. 363.
- P. PAJARDI - La separazione personale dei coniugi, *Padova* 1966, p. 358.
- P. CALAMANDREI - Opere giuridiche vol. I, *Padova* 1966.
- FR. CORSI - La revocatoria ordinaria nel fallimento, *Napoli* 1965, p. 226.
- G. GIANZI - L'incidente nella esecuzione penale, *Napoli* 1965, p. 182.
- R. SERA - Imposta sulle aree fabbricabili, *Napoli* 1965, p. 489.
- M. MORETTI - La nuova legge di P. S., *Napoli* 1965, p. 639.
- R. PANNAIN - I Delitti dei pubblici ufficiali contro pubblica amm.ne, *Napoli* 1966, p. 231.
- V. ANDRIOLI - Appunti di Proc. Penale, *Napoli* 1966, p. 527.
- G. GENTILE - Schedario responsabilità civile 3 tomi, *Milano*, p. 1906.
- G. GENTILE - Digesto Volumi 12, *UTET*.

■ Il *British Council* comunica che sono disponibili sei Borse di Studio. « Overseas Research Fellowships in Public International Law » offerte dal British Institute of International and Comparative Law.

Le Borse, di 800 sterline più 200 sterline per spese di viaggio, hanno durata di un anno dal 1° ottobre 1968, e possono essere attribuite a laureati in legge, maschi e femmine, di età tra 25 e 40 anni, le cui domande pervengano a Londra non più tardi del 26 aprile prossimo.

I moduli di domanda possono essere richiesti a:
The Director,
Overseas Research Fellowships,
The British Institute of International and Comparative Law,
12 Furnival Street,
London, E.C. 4.

■ Il 1°, 2 e 3 aprile 1968 si svolgerà a Bologna il I Congresso di Studi di Igiene Alimentare, che avrà carattere europeo e tratterà della « Preparazione e conservazione degli alimenti nel progresso scientifico e nell'ordinamento giuridico ».

Il prof. Marino Fiuri, presidente del Comitato scientifico, nel darne notizia, ha invitato come ospite d'onore il Presidente del nostro Consiglio dell'Ordine esprimendo l'augurio che il Congresso, ricco d'interesse giuridico, sia seguito anche dagli avvocati bolognesi.

■ Si è costituita a Bologna la Sezione Provinciale della *Associazione Giuriste Italiane* (A.G.I.), risultante dalla fusione della Federazione Donne Giuriste e dall'Unione Giuriste Italiane.

L'ufficio di presidenza provinciale è così composto: Presidente, Avv. Piera Angeli - Vice Presidenti, Avv. Antonelli Capellini e Marisa Rivalta - Presidente supplente, Avv. Ivonne Farolfi.

Scopi dell'A.G.I. sono: lo studio di problemi giuridici sociali, la formulazione di modifiche legislative in

campo nazionale ed internazionale, e la collaborazione con enti ed associazioni similari.

■ La perequazione delle tabelle di diritti ed onorari è allo studio del Ministero per la giustizia, che sta esaminando il progetto presentato dal Consiglio nazionale Forense. Il criterio che ispira il Ministero, a quanto ci risulta sarebbe quello di mantenere, negli onorari, la tassazione della tariffa 1965 con una maggiorazione costante in misura percentuale, nell'ordine del 15-20 per cento.

■ L'Istituto Vendite Giudiziarie dal gennaio scorso s'è trasferito in via Saffi 20/6°.

■ Il 2 dicembre 1967 si è svolta a Roma una manifestazione promossa dal Comitato permanente d'intesa tra gli enti autonomi previdenziali ed assistenziali dei liberi professionisti, in unione alle organizzazioni professionali.

Ecco il testo della mozione che è stata approvata:

I *liberi professionisti* convenuti a Roma al Teatro Adriano il 2 dicembre 1967:

rilevata

la incomprensione ed indifferenza dei pubblici poteri e della classe politica italiana nei confronti delle categorie libere professionali e della loro previdenza ed assistenza, costantemente dimostrate attraverso una crescente limitazione dell'area lavorativa delle libere professioni e mettendo in pericolo la sopravvivenza delle libere Casse di previdenza e assistenza create dai professionisti con grandi loro sacrifici;

riaffermata

la insopprimibile esigenza della funzione delle libere professioni nell'ambito della vita nazionale, garanzia di libertà di tutti e di ordinato progresso nazionale;

denunciano

i ripetuti tentativi di limitare l'autonomia e la libertà delle libere professioni, mortificandone le funzioni e la dignità;

esprimono

la più viva protesta nei confronti dei pubblici poteri e della classe politica italiana per tale ingiustificato e antisociale atteggiamento;

deliberano

la costituzione in ogni provincia dei Comitati d'Intesa locali con il compito di sensibilizzare la pubblica opinione sui problemi dei liberi professionisti e sui tentativi che minacciano la libertà delle loro professioni e la loro tutela previdenziale e si riservano di passare all'azione.

■ La Cancelleria civile del Tribunale rammenta che sono giacenti numerosissimi fascicoli di parte, di cause già definite; e prega tutti gli avvocati ed i procuratori di ritirarli con sollecitudine.

■ L'avv. Adolfo Salminci è stato nominato Vice presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, in sostituzione dell'on. avv. Ercole Rocchetti.

Il Consiglio dell'Ordine per mezzo del Presidente gli ha inviato un telegramma di felicitazioni, al quale l'avv. Salminci ha così risposto:

Prego di accogliere estendendole anche ai componenti mie vive felicitazioni per elezione Consiglio Ordine forense et fervidi ringraziamenti per gentili espressioni augurali giuntemi particolarmente gradite.

ADOLFO SALMINCI

Vice Presidente

Consiglio Superiore Magistratura

Curatele fallimentari gennaio-febbraio 1968

Fall. *Forlani Orlando* - riparazione motori trattori agricoli G. D. Vannini - sentenza 15.12-1967 - Curatore dott. proc. Alfredo Cantelli.

Fall. Soc. di fatto *Poledri Mario e Maccaferri Rina* Calzoleria G. D. Moscato - sentenza 20-12-1967 - Curatore Dott. proc. Lorenzo Pelli.

Fall. *Ditta Royal oil company* Soc. Stuppioni-Guidetti G. D. Moscato - sentenza 15-12-1967 - Curatore Avv. Angelo Aufiero.

Ditta «La Nascente» commercio saponi e drogherie G. D. Di Palma - sentenza 3/5-10-1967 - Curatore Avv. Marino Maschio.

Iscritti al 29 febbraio 1968

Avvocati e Procuratori	N. 50
Avvocati	» 1
Procuratori	» 18

N. 70

Elenco speciale

Avvocati e Procuratori	N. 3
Procuratori	»

Totale iscritti N. 74

Avvocati e Procuratori (sospesi) n. 7	N. 744 +
	» 7
	N. 751

Praticanti Procuratori con patrocinio	N. 108
---------------------------------------	--------